

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

46.

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 GIUGNO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

	PAG.	PAG.
		della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (3303) 466
Sostituzioni:		PRESIDENTE 466, 468, 471
PRESIDENTE	465	CIUFFINI 471
Proposte di legge (Discussione):		CUSUMANO, Relatore 466, 469, 471
PERNICE ed altri: Modifiche ed integra- zioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con mo- dificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 di- cembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti inter- venti in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (3302);		GIGLIA 471
LA LOGGIA ed altri: Modifiche ed inte- grazioni del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settem- bre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla leg- ge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone		PERNICE 468, 469, 470
		SANTUZ, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 471
<hr/>		
La seduta comincia alle 19,40.		
GIOVANNI ROSSINO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(È approvato).		
Sostituzioni.		
PRESIDENTE. Comunico che il depu- tato Pernice sostituisce per la seduta		

odierna, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma del regolamento, il deputato Ambrogio.

Discussione delle proposte di legge Pernice ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (3302); La Loggia ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (3303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pernice, Rossino, Ciuffini, La Torre, Spataro, Bottari, Boggio, Rindone, Barcellona, Giudice e Rizzo: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici »; La Loggia, Cusumano, Gunnella e Vizzini: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici ».

L'onorevole Cusumano ha facoltà di svolgere la relazione.

VITO CUSUMANO, *Relatore*. Innanzitutto desidero fare riferimento allo stato di attuazione della legge 26 settembre 1981, n. 536, nei comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino, ad un anno dagli eventi sismici.

In particolare a Mazara del Vallo, per la ricostruzione e la riparazione di unità immobiliari sono state presentate 2.007 richieste di contributi, che, con la riapertura dei termini, saliranno a più di tremila.

Dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 536 del 1981 sono state approvate perizie per un importo complessivo di 8,8 miliardi di lire, relativamente a 305 unità immobiliari, mentre le somme erogate sino ad oggi ammontano a soli 2,85 miliardi di lire, relativamente a 120 unità immobiliari.

In adempimento dell'articolo 7 della medesima legge di conversione è stata espletata la gara esplorativa per la realizzazione di un programma costruttivo di alloggi di edilizia economica e popolare per un importo di 20 miliardi di lire.

Allo stato, quindi, le somme impegnate ammontano a 28,8 miliardi di lire.

Le somme assegnate con la legge n. 536 del 1981 per il triennio 1981-1983 ammontano a 71,5 miliardi di lire, così suddivisi: 15 miliardi per il 1981, 20 miliardi per il 1982 e 36,5 miliardi per il 1983.

Da quanto è stato fin qui accennato si evince che la disponibilità finanziaria non copre le esigenze di intervento, per le quali devono essere stimati circa 130 miliardi di lire, cioè circa 59 miliardi in più.

Intanto è da far osservare la lentezza con cui la commissione prevista dalla legge n. 536 del 1981 procede all'approvazione delle perizie. Tale lentezza, del resto, è dovuta anche al tempo occorrente per l'ottenimento dei visti da parte della sovrintendenza ai monumenti, trattandosi di edifici la maggior parte dei quali è situata nel centro storico.

A Petrosino le richieste di contributi presentate entro i termini sono 1.277; esse saliranno, con la riapertura dei termini, a 1.600.

La commissione ha già approvato perizie per un importo complessivo di 11,2 miliardi di lire, mentre per quanto riguarda gli adempimenti previsti dall'articolo 7 della legge n. 536 del 1981, relativi a programmi costruttivi di alloggi per un importo di 4 miliardi di lire, non sono state ancora avviate le procedure per la gara esplorativa.

Le somme assegnate per il triennio 1981-1983 ammontano a 14 miliardi di lire, così suddivisi: 2 miliardi per il 1981, 4 miliardi per il 1982 ed 8 miliardi per il 1983.

Da ciò si evidenzia il fatto che le somme disponibili sono insufficienti non solo a realizzare gli interventi (la spesa per i quali dovrebbe essere elevata a 62 miliardi di lire, cioè di 48 miliardi) ma anche a consentire l'erogazione per intero dell'importo relativo alle perizie già approvate (che è di 11,2 miliardi di lire) in quanto le disponibilità per il biennio 1981-1982 ammontano a soli 6 miliardi di lire.

Alla luce di queste considerazioni, scaturite dalla verifica dello stato di attuazione della legge n. 536 del 1981, bisognerebbe integrare i flussi finanziari di cui all'articolo 18, relativi ai comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino.

Quanto agli articoli delle due proposte di legge desidero avvertire che le modifiche e le integrazioni proposte si identificano quasi per intero, ad eccezione di alcuni incisi che porrò in evidenza man mano che procederemo nell'esame del testo.

Considero, per il momento, come testo base la proposta di legge n. 3303; pertanto illustrerò prima i suoi articoli, per passare poi all'illustrazione degli articoli della proposta di legge n. 3302.

Il primo articolo della proposta di legge n. 3303 sostituisce l'articolo 2-bis della legge 26 settembre 1981, n. 536, ed aumenta del 75 per cento il contributo alle spese necessarie per la ricostruzione e la riparazione di unità immobiliari adibite ad attività artigianali, turistiche, agricole, pescherecce, commerciali e professionali, nonché di quelle adibite ad uso delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 2 aggiunge all'articolo 2-ter del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, che riguarda il diritto ai contributi in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile per atto avvenuto entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, dopo il terzo, un comma in base al quale sono consentite le donazioni fra parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado.

L'articolo 3 sostituisce il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge n. 397 del 1981, prevedendo la proroga al 31 ottobre 1982 della domanda di contributo, già prorogata fino al 31 marzo 1982 con la legge di conversione n. 60 del 5 marzo 1982, e assegnando, in caso di inerzia del proprietario dell'immobile, altri sessanta giorni al titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile o al conduttore dello stesso.

L'articolo 4 modifica il sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge n. 397 del 1981, portando da trenta a sessanta giorni il termine entro il quale la commissione deve approvare le perizie.

L'articolo 5 sostituisce il primo comma dell'articolo 6, portando da otto a dieci milioni il reddito imponibile di nuclei familiari sinistrati, forniti di ordinanze di sgombero, ammessi ad ottenere un contributo mensile di lire 200 mila e spostando il termine dal 31 dicembre 1981 al 30 giugno 1982.

L'articolo 6 sostituisce il secondo comma dell'articolo 6, condizionando il contributo delle 200 mila lire a precise prescrizioni e ad una dichiarazione con la quale il beneficiario si assume la propria responsabilità.

L'articolo 7 sostituisce il primo comma dell'articolo 9, portando al 31 dicembre 1982 il termine dell'aspettativa dei sindaci, degli assessori comunali e di un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private.

L'articolo 8 sopprime l'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge n. 397 del 1981 perché, mentre nell'articolo 12 si parla di esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nell'ultimo comma si fa riferimento alle modalità della rateizzazione di questi contri-

buti, stabilite con decreto del ministro del lavoro, di concerto con quello del tesoro, il che è evidentemente un nonsenso.

L'articolo 9 sostituisce il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge n. 397 del 1981 che prevede lo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali, ampliando l'applicazione anche nel caso in cui i datori di lavoro abbiano subito danni derivanti dalle forzate sospensioni dell'attività aziendale.

L'articolo 10, aggiungendo un comma all'articolo 14 del decreto-legge n. 397 del 1981, prevede che ai cittadini che hanno optato e svolgono il servizio civile i comuni debbano riservare il trattamento economico spettante ai militari di truppa.

L'articolo 11, che è innovativo, estende ai comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino i benefici di cui all'articolo 36-ter della legge 26 febbraio 1982, n. 51, di conversione del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, che riguarda disposizioni in materia finanziaria. L'articolo 36-ter, agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 5, 5-bis e 12 della legge di conversione del decreto-legge n. 786 del 1981, considera terremotati i comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968, del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 e della Basilicata, Campania e Puglia colpiti dal terremoto del dicembre 1980.

Questa norma non può mancare per i comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino, considerando che l'articolo 5 della citata legge di conversione consente di dare un contributo sulle rate di ammortamento dei mutui e l'articolo 5-bis permette la iscrizione nel bilancio di previsione del 1982 di un contributo integrativo dello Stato non inferiore al trasferimento richiesto a pareggio del bilancio 1981. Se la Commissione approverà questa norma, allora bisognerà spostare il termine del 30 aprile 1982 portandolo almeno al 15 luglio 1982.

Onorevoli colleghi, ho così concluso l'esposizione del provvedimento n. 3303 preso come testo base. Ora passo a relazionare sulla proposta di legge n. 3302

che, negli articoli 1 e 2, prevede la proroga al 30 settembre 1982 del termine per la presentazione della domanda di contributo, a differenza della proposta di legge n. 3303 in cui il termine è stato prorogato al 31 ottobre 1982.

Il primo comma dell'articolo 3, identico all'articolo 1 della proposta di legge n. 3303, è composto di un unico comma, e il secondo comma prevede che, in caso di immobile locato, l'erogazione del contributo comporti la proroga del contratto di locazione per almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

L'articolo 4 è contenuto nell'articolo 4 della proposta di legge n. 3303, mentre gli articoli 5, 6 e 7 sono identici agli articoli 6, 7 e 8 della proposta di legge n. 3303.

Il primo inciso dell'articolo 8 è contenuto nell'articolo 9 della proposta di legge n. 3303; in base al secondo inciso il sindaco, effettuati gli opportuni accertamenti, attesta il periodo di forzata sospensione delle attività aziendali.

Il primo inciso dell'articolo 9 è identico all'articolo 10; in base al secondo inciso il comune è tenuto a predisporre un piano di utilizzazione del personale che ha optato per il servizio civile, da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.

Onorevoli colleghi, concludo il mio intervento proponendo la costituzione di un Comitato ristretto per procedere al coordinamento e quindi alla redazione di un testo unificato delle due proposte di legge.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua relazione che è stata molto approfondita e puntuale, come sempre.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE PERNICE. L'esauriente relazione svolta dal collega Cusumano mi esime dall'obbligo di ripetere dei dati che si riferiscono alla ricostruzione nei comuni direttamente danneggiati dal sisma del 7-8 giugno dell'anno scorso, in provincia di Trapani. Si tratta però di procedere

a una verifica di alcune affermazioni fatte nella relazione, che sono state riprese nel testo delle due proposte di legge oggi al nostro esame.

Intanto, la necessità di procedere ad una verifica delle due leggi di conversione che sono state finora promulgate, recanti provvidenze a favore delle popolazioni del trapanese colpite da questo terremoto, si è posta già durante il dibattito alla Camera, in data 26 febbraio 1982, in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, quando il Governo propose una proroga dei termini di presentazione delle domande di richiesta di contributi.

In realtà, il giudizio politico che il gruppo comunista ha dato sulla legge n. 536 è estremamente positivo. Si tratta di un provvedimento agile e snello, che delega ai comuni gli oneri della ricostruzione. Nel corso della verifica di questa legge, si sono però notate difficoltà nell'attuazione della medesima, ed esse, già nel febbraio scorso, hanno imposto di rivedere alcuni articoli.

Intanto, c'era la questione della proroga dei termini di presentazione delle domande di cui abbiamo detto. Di fronte ad un numero di case danneggiate abbastanza elevato, le domande presentate entro l'ultimo termine di scadenza (31 dicembre 1981) non corrispondono alla totalità degli aventi diritto: finora, almeno 1500 pratiche rimangono non presentate nei comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino.

Tale mancanza non è certo colpa dei cittadini, ma dei tecnici locali, che non sono stati in grado di predisporre i vari progetti tecnici e di redigere le domande per richiesta di contributi relativi a tutti gli immobili danneggiati. Si impone quindi un'ulteriore proroga, che è quella che prospettano le due proposte di legge.

Nello stesso tempo, si deve però osservare che il meccanismo previsto dalla legge n. 536 all'articolo 4 (cioè l'esame dei progetti in tempi molto brevi), finora non è stato applicato; infatti, il termine dei 30 giorni, previsti dalla legge per l'esame di tali progetti, non è stato assolutamente ri-

spettato, in nessuno dei due comuni: da qui la diversità di formulazione dell'articolo 4, nelle due proposte di legge, che introducono due differenti modifiche.

Nella proposta di legge di cui sono primo firmatario, viene demandato al sindaco il compito di verificare il pieno rispetto del termine dei 30 giorni per l'esame delle domande in questione; nell'articolo 4 della proposta di legge La Loggia ed altri non è presente tale obbligo del sindaco.

Altra questione da prendere in esame concerne l'estensione dei contributi per la ricostruzione o la riparazione degli immobili danneggiati dal terremoto, e adibiti ad attività dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso o al minuto, eccetera: estensione che, nel testo della legge n. 536, non è prevista per gli immobili locati. In questo caso, anche per i privati, non è concesso un contributo.

Con le due proposte di legge in esame, tale contributo viene esteso anche al proprietario dell'immobile che lo ha locato per lo svolgimento delle predette attività. La differenza tra i due testi consiste nel fatto che, mentre questo contributo per il proprietario comporta — nella previsione della nostra proposta di legge — l'obbligo della proroga del contratto di locazione per almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, nessun obbligo del genere è previsto, per l'erogazione dello stesso contributo, nella proposta di legge di cui è primo firmatario l'onorevole La Loggia.

VITO CUSUMANO, *Relatore*. L'obbligo è contenuto già nella legge n. 536.

GIUSEPPE PERNICE. Ma non è previsto nei termini di cinque anni.

VITO CUSUMANO, *Relatore*. Praticamente, era previsto anche un termine, dal momento che il calcolo si faceva dalla data del sisma fino all'ottenimento del certificato di abitabilità.

GIUSEPPE PERNICE. Comunque, noi riteniamo che questa specificazione serva a tutelare le attività artigianali e commerciali che, dal sisma, hanno ricevuto danni rilevantissimi, e che altri ne potrebbero ricevere, nel caso questa precisazione non fosse introdotta, per la forzata sospensione del contratto di locazione da parte dei proprietari.

Altro problema concerne la necessità di predisporre un adeguato piano di utilizzazione del personale del servizio civile, che svolge attualmente la sua attività alle dipendenze dei due comuni interessati. Si tratta di giovani che hanno sostituito il servizio militare con quello civile, in questi due comuni; ma l'assenza di un piano di utilizzazione di tale personale ha portato ad una sua sostanziale inutilizzazione. Così, i due comuni lamentano ancora una inadeguatezza dei loro uffici, sia tecnici sia amministrativi, mentre questi giovani non vengono utilizzati dall'apparato burocratico comunale. D'altra parte, si impone anche una questione di giustizia, cioè di garantire a questi giovani, che prestano comunque servizio alle dipendenze dei due comuni, un trattamento economico che li equipari a quelli che prestano servizio militare.

A conclusione di tali osservazioni, è soprattutto necessario fare riferimento al problema più grave, concernente i finanziamenti. Ad un anno di distanza dal terremoto, si sarebbe imposta, in sede di discussione della legge finanziaria, la necessità di applicare l'articolo 19-bis, che fa preciso riferimento appunto alla legge finanziaria per eventuali, ulteriori fabbisogni di spesa. Le relazioni predisposte dai sindaci dei comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino sullo stato di attuazione delle leggi a tutt'oggi presentano una situazione abbastanza preoccupante, riguardo alle prospettive future. Per il comune di Petrosino, ci troviamo di fronte ad una somma, impegnata per progetti già regolarmente approvati, di gran lunga superiore alla totale disponibilità finanziaria prevista dalla legge n. 536. Per il comune di Mazara del Vallo non siamo ancora a questo punto, ma le previsioni di spesa

sono identiche: cioè la somma stanziata dalla legge n. 536 non sarà sufficiente per portare a termine l'opera di ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati.

C'è il rischio - lo dicevo già in sede di dibattito in aula, per la conversione in legge del primo decreto-legge governativo riguardante questi due comuni - che per Mazara del Vallo e Petrosino si inneschi un meccanismo identico a quello che non ha permesso la ricostruzione dei comuni del Belice: siamo infatti di fronte all'aumento dei costi e all'insufficienza delle somme stanziate, che protrarranno per tempi lunghissimi l'opera di ricostruzione.

Come ho detto, non si è fatto ricorso all'articolo 19-bis, in sede di discussione della legge finanziaria: si impone oggi la necessità, quanto meno, di stanziare quelle somme che permettono, entro il 1982, di finanziare tutti i progetti già approvati dalle Commissioni. Altrimenti, si verificherebbe l'assurdo per cui progetti regolarmente approvati non potrebbero avere la copertura finanziaria, con gravi danni per i cittadini. I dati finanziari che sono stati riferiti dal relatore mi sembrano esatti. È opportuno, dunque, che il Governo rifletta sulla necessità di recuperare comunque una certa somma, soprattutto per il comune di Petrosino, che permetta quanto meno di finanziare tutti i progetti sino ad oggi approvati (il che non può certo avvenire se si rinvia all'anno prossimo la erogazione delle somme stesse). Ritengo che su tale questione il Comitato ristretto - sulla cui opportunità concordo con il relatore - debba formulare una norma che garantisca il rimpinguamento delle somme stanziate nel corso del 1982.

Insisterei comunque nel raccomandare al Governo che la disponibilità delle somme relative all'esercizio finanziario 1982 venga assicurata ai due comuni nel più breve tempo possibile. Si tratta di non bloccare in alcun modo l'opera di ricostruzione. Ogni ritardo comprometterebbe quei tempi brevi previsti nella legge n. 536 del 1981 per garantire una ricostruzione di tutto quanto è stato danneggiato. Con questa raccomandazione concludo il mio intervento, riservandomi di approfondire lo

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1982

aspetto finanziario del provvedimento nel corso dei lavori del Comitato ristretto.

LUIGI GIGLIA. Il gruppo della democrazia cristiana è favorevole alla nomina di un Comitato ristretto.

FABIO MARIA CIUFFINI. Poiché sono giunti a Roma i sindaci dei comuni ai quali è destinato il provvedimento, sarebbe opportuno, a mio avviso, cogliere questa occasione per un incontro con essi dell'intera Commissione o del Comitato ristretto domani mattina, prima dell'inizio dei nostri lavori.

VITO CUSUMANO, *Relatore*. Non so se domani mattina sarà possibile un incontro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione sulle linee generali.

VITO CUSUMANO, *Relatore*. Rinuncio alla replica.

GIORGIO SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In base alla relazione dell'onorevole Cusumano, il Governo ritiene che sia quanto mai oppor-

tuno procedere alla nomina di un Comitato ristretto come sede più adatta per l'esposizione di eventuali suggerimenti ed osservazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di nominare un Comitato ristretto per la formulazione di un testo unificato delle proposte di legge in discussione.

(È approvata).

Mi riservo di specificare i nominativi dei deputati componenti il Comitato una volta acquisite le designazioni dei gruppi.

Il seguito della discussione è rinviato a giovedì mattina, nella eventualità che il Comitato ristretto concluda i suoi lavori nella seduta di domani.

La seduta termina alle 20,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO